



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori FLERES e BURGARETTA APARO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 FEBBRAIO 2012

Disposizioni a favore del lavoro casalingo

ONOREVOLI SENATORI. - Il lavoro di casa, dentro le mura domestiche è un «tesoretto» che vale, sia pure sul piano virtuale, qualcosa come il 32,9 per cento del Pil, cioè circa 433.000 milioni di euro. E sono le donne, neanche a dirlo, a sobbarcarsene il peso maggiore perché di questo 32,9 per cento, il 23,4 per cento grava sulle loro spalle contro il 9,5 per cento degli uomini. Volendo convertire le percentuali in miliardi di euro «prodotti», sono rispettivamente 308 e 125.

Uno studio condotto da un'economista, che ha utilizzato un'indagine sull'uso del tempo fatta dall'Istat nel biennio 2002-2003, permette di stabilire quanti minuti una persona dedica a diverse attività di tipo domestico nell'arco di una giornata, in Italia e nel resto del mondo. Ed ecco che i numeri fotografano una realtà complessa, raccolta in una «voce» tutta tecnica che si chiama *household production*, ovvero il tempo che si spende per produrre beni e servizi all'interno della casa e della famiglia, gli stessi che si potrebbero comprare sul mercato. Le pulizie, per esempio, sono parte di queste *production* perché chi non vuole farsele da solo, può sempre cercare aiuto all'esterno e dunque pagare il servizio. Ma anche la cucina o il *baby-sitting*, così come la spesa al *supermarket* o l'assistenza agli anziani. Ebbene, secondo una media ponderata, a questo tipo di occupazioni vengono dedicate 3,89 ore al giorno. Nella scomposizione per genere però viene fuori che 1,92 ore le svolgono gli uomini, 5,78 le donne. Ogni ora «costerebbe» 7,83 euro, che al maschile diventano 8,76 e al femminile solo 6,94.

Il confronto internazionale riserva subito delle novità. Questo salario medio orario di

7,83 euro, in Olanda diventa 9,86, in Francia 9,94, in Inghilterra 10,93, in Germania 11,12. Soltanto in Spagna, tra i pochissimi Paesi che finora ha cercato di calcolare il valore intrinseco dell'economia cosiddetta domestica, pure asse portante del Pil nazionale, il lavoro di casa è più a buon mercato: appena 5,34 euro di media. Ovunque le donne «guadagnano» meno.

Se questi sono i dati di partenza, emerge che ogni anno il lavoro casalingo, assorbe qualcosa come 1.419 ore (si tratta sempre di una media ponderata). Ma nella suddivisione tra maschi e femmine, circa 700 sono svolte dagli uomini contro 2.110 dalle donne. Se questa occupazione fosse retribuita, come di tanto in tanto viene reclamato, avrebbe un valore medio ponderato di circa 10.473 euro per ciascuno dei 41 milioni di italiani in età tra i venti e i settantaquattro anni presi in considerazione nel biennio 2002-2003, cioè appunto 433 mila milioni di euro l'anno, pari al 32,9 per cento del Pil. Sul totale della cifra annuale, la quota media maschile «varrebbe» circa 6 milioni di euro e quella femminile, meno «retribuita» ma superiore per numero di ore, avrebbe un valore medio di circa 14 milioni.

Adesso, pur con tutti i loro limiti, questi conteggi sono sufficienti per dare una idea della fatica che ogni giorno ciascuno compie dentro il perimetro di casa sua. Ma l'indagine cerca anche di dare un valore al cosiddetto *iso-work*, cioè alla somma del lavoro pagato sul mercato più la produzione domestica. Ebbene, dalla ricerca viene fuori che uomini e donne di mezzo mondo - dagli Usa alla Germania all'Olanda - dedicano lo stesso ammontare di minuti al lavoro remunerato e a quello domestico insieme, tranne

in Italia. La differenza tra i due generi – ben 74,7 minuti in più a sfavore del femminile – costituisce la riprova, in chiave economica, che le donne spesso sommano il lavoro interno e quello esterno, diventando di fatto doppiolavoriste croniche. Ovviamente i numeri non sono in grado di spiegare se, dietro il fenomeno, c'è anche la voglia tipicamente femminile di tenere ogni cosa sotto controllo o se si tratta di una prevalenza per così dire subìta, o involontaria o semplicemente inevitabile.

Per concludere, insomma, quello che le donne fanno in casa è un vero e proprio lavoro, con tutti i rischi e pericoli conseguenti, al quale si aggiunge anche quello di «regia», ossia il tempo che si spende per organizzare

l'agenda del giorno, per economizzare le energie e i quattrini, per incastrare una cosa con l'altra.

Al di là dei dati sopra riportati, dunque, che servono a far comprendere l'importanza del lavoro domestico svolto prevalentemente dalle donne, il presente disegno di legge punta ad un riconoscimento di tale lavoro, a disciplinarne lo svolgimento, a tutelare le persone che esercitano tale attività in caso di infortunio e a consentire, infine, la partecipazione a corsi di formazione ed aggiornamento professionale con particolare riferimento alla prevenzione dei rischi, all'educazione sanitaria, all'assistenza a favore dell'infanzia e della persona anziana.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Lo Stato al fine di migliorare le condizioni di vita di coloro che svolgono lavoro casalingo ne promuove la tutela, mediante iniziative nel campo della sicurezza e della promozione della persona.

Art. 2.

1. Ai fini dell'applicazione della presente legge è considerata attività casalinga quella delle persone che, senza prestare alcuna attività lavorativa autonoma o subordinata, attendono in modo esclusivo alla conduzione della propria casa o prestano assistenza ai figli, al coniuge o al convivente, ai genitori e ai suoceri anziani o malati coabitanti.

Art. 3.

1. Presso ogni Direzione territoriale del lavoro (DTL) è istituito l'albo del lavoro casalingo, al quale possono essere iscritte le persone che svolgono l'attività di cui all'articolo 2 e non si trovino in una delle seguenti condizioni di incompatibilità:

a) siano iscritte ad altro albo o categorie professionali, o nelle liste di collocamento;

b) siano titolari di redditi propri complessivi superiori a 6.000 euro annui lordi o appartengano a nucleo familiare il cui reddito complessivo sia superiore a 20.000 euro annui lordi.

2. I limiti di reddito di cui al comma 1, lettera *b)*, sono aggiornati, con cadenza biennale, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base delle varia-

zioni percentuali dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato dall'ISTAT.

Art. 4.

1. L'iscrizione all'albo previsto dall'articolo 3 avviene su domanda in carta libera da presentarsi dalla persona interessata alla DTL.

2. Alla domanda deve essere allegata una dichiarazione sottoscritta dal richiedente, sotto la propria responsabilità, con la quale si attesta la sussistenza dei requisiti di cui agli articoli 2 e 3, nonché la composizione del proprio nucleo familiare resa ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Art. 5.

1. La persona iscritta deve presentare dichiarazione, sottoscritta sotto la propria responsabilità, resa ai sensi del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, di trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2 della presente legge ed attestante che non sussistano le incompatibilità previste dall'articolo 3 della medesima legge.

2. La mancata presentazione della dichiarazione di cui al comma 1 entro il 31 ottobre di ogni anno comporta la cancellazione d'ufficio dall'albo, per l'anno successivo, fatto salvo il diritto di nuova iscrizione.

Art. 6.

1. Lo Stato promuove, istituisce e finanzia corsi di educazione, di formazione e di aggiornamento culturale e professionale aventi

contenuti attinenti al lavoro casalingo, con particolare riferimento alla prevenzione dei rischi, all'educazione sanitaria, all'assistenza a favore dell'infanzia e della persona anziana.

2. La partecipazione ai corsi di cui al comma 1 è libera a prescindere dalla iscrizione all'albo di cui all'articolo 3, è gratuita, non dà diritto a gettoni di presenza e non è soggetta ai vincoli di età.

Art. 7.

1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali stipula apposita convenzione con un istituto di assicurazione, i cui oneri, derivanti dal pagamento dei premi per la copertura dei rischi infortunistici in favore dei soggetti che si trovino nelle condizioni previste dagli articoli 2 e 3 e per la partecipazione ai corsi di cui all'articolo 6, sono a carico dello Stato.

Art. 8.

1. Lo Stato promuove ed agevola l'attività di vigilanza e prevenzione contro i rischi derivanti dal lavoro domestico, in collaborazione con gli enti a ciò preposti o con gli enti erogatori di servizi attinenti al lavoro casalingo.

Art. 9.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 2 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accan-

tonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

